

In più occasioni le avrebbe cagionato lesioni, in un caso consistite nella perforazione del timpano, anche se la persona offesa, ogni volta che si era recata al Pronto Soccorso, aveva riferito di essere caduta, o di avere urtato mobili.

Nell'interrogatorio di garanzia, il [REDACTED] si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Il 20 giugno 2017 la Difesa presentava istanza di revoca delle misure, sostenendo essere ormai venuto meno il pericolo di recidivanza specifica, anche sulla scorta di una memoria, sottoscritta dalla persona offesa, in cui quest'ultima rappresentava che la presentazione della querela contro il prevenuto, da lei comunicatagli, aveva rappresentato uno "scossone" per il [REDACTED], che aveva definitivamente cessato i comportamenti vietati, sin da prima dell'applicazione delle coercizioni; oltretutto, a detta della [REDACTED], l'indagato era divenuto cooperativo nelle faccende domestiche e si era dato alla ricerca di un lavoro.

Su conforme parere del Pubblico Ministero, il GIP di Novara respingeva l'istanza, con un'ordinanza dalla motivazione brevissima, nella quale si dava conto che le esigenze cautelari erano immutate.

Nell'appello, la Difesa ha lamentato l'assoluta insufficienza della motivazione di quest'ultimo provvedimento, e ha ribadito il venir meno del pericolo di recidivanza specifica, sulla scorta delle dichiarazioni, rese dalla [REDACTED] nella memoria.

Il [REDACTED] ha un precedente penale per maltrattamenti in famiglia (fatto commesso dal 2006 al 2008), in danno della ex moglie; nonché un precedente penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare (fatto del 2010).

Nelle more della trattazione dell'appello, peraltro, il GIP di Novara ha revocato la sola misura del divieto di dimora in [REDACTED] per esigenze lavorative del prevenuto.

All'odierna udienza la Difesa ha illustrato i motivi scritti, insistendo per il loro accoglimento.

*Nulla quaestio* sulla gravità indiziaria, in ossequio al principio strettamente devolutivo, cui è improntato l'appello cautelare.

Quanto ai profili ex art. 274 c.p.p., reputa questo Collegio permanere un concreto ed attuale pericolo di recidivanza specifica, che si desume dal precedente penale del [REDACTED], per fatto in tutto e per tutto analogo (per quanto in danno di diversa persona), nonché dal carattere ormai inveterato, dalla rilevante frequenza e dalla piuttosto marcata offensività delle condotte illecite, ai danni della [REDACTED], che gli sono state contestate, nell'ambito del presente procedimento, e che trovano causa nella propensione del prevenuto ad abusare di sostanze alcoliche.

In questo quadro - non constando in alcun modo, allo stato, che il [REDACTED] abbia (quantomeno) intrapreso un serio percorso di recupero dall'alcolismo (frequentando il SERD e sottoponendosi ai colloqui ed ai periodici esami ematochimici, che vengono ivi prescritti) - appare indispensabile la conferma delle blande coercizioni non custodiali ancora in vigore, a tutela della [REDACTED] (anche *contra se ipsam*): è infatti assai probabile che, ove la convivenza avesse a ricominciare, il prevenuto riprenderebbe i comportamenti vessatori ai danni della donna, nelle frequenti occasioni di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di alcolici.